

0422418279

SENT. n. 776/12  
R.G. n. 408/11  
CRON. n. 5863/12  
REF. n. 1401/12

REPUBBLICA ITALIANA  
GIUDICE DI PACE DI TREVISO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Maurizio Redeghieri ha' pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 7/02/11 al n. 408/11 di R.G. promossa

DA

AVV. FORNASIER/VERONESE

ATTORE

CONTRO

CONTUMACE

CONVENUTI

Oggetto: risarcimento danno da sinistro stradale: E. 11.211,88=-

Conclusioni dell'attore

Accertata la responsabilità di \_\_\_\_\_, condannarlo in solido la SPA \_\_\_\_\_ Assicurazioni di Trieste, nella qualità di Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore quantificati nell'importo di E. 11.211,88.= con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. O la diversa somma che sarà di giustizia.

Spese, diritti ed onorari di lite rifusi.

Conclusioni della convenuta assicurazione:

0422418279

2

In via preliminare di merito: autorizzarsi la chiamata in causa di P quale proprietario e conducente della Mercedes C targata CR993LE per svolgere nei suoi confronti l'eventuale azione di regresso ex art. 292 del D. Lgs. N° 209/05.

In via principale di merito: rigettarsi la domanda come formulata e ridursi le pretese attoree a termini di giustizia.

Nel confronti di [redacted] condannarlo a rimborsare ad Assicurazioni Generali Spa quanto da questa eventualmente corrisposto all'attore.

Spese rifuse o, in subordine, compensate.

#### Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato I [redacted] conveniva in giudizio


[redacted] non risultando questi assicurato, la Compagnia di Assicurazione Generali Spa, quale gestore del fondo di gestione Vittime della strada, per sentirli condannare al pagamento dei danni patrimoniali e non, oltre interessi, rivalutazione e spese, dovutigli a causa del sinistro avvenuto in data 26.09.09 all'intersezione di Viale della Repubblica con via comunale Corti di Treviso.

Sosteneva l'attore che, trovandosi ad attraversare la suddetta intersezione con la luce semaforica "verde", veniva investito dal veicolo Mercedes condotto dal convenuta, transitante con la luce semaforica "rossa".

La sua vettura Fiat Punto subiva danni alla carrozzeria ed egli riportava lesioni personali..

Si costituiva in giudizio la sola Compagnia di assicurazione, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il responsabile del sinistro al fine di sentirlo condannare ad eventualmente risarcirla della somma da lei corrisposta all'attore.

Contestava, nel merito, il solo *quantum debeat* ed in particolare la



0422418279

3

risarcibilità del sinistro alla luce del disposto dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità.

Venivano assunte le testimonianze dei titolari della "Carrozzeria Ponzano" e dell'autofficina Europa" i quali confermavano la congruità dei lavori eseguiti e dei prezzi praticati. Acquisita la CTU espletata dal Dr. Enrico Pedoja, ritenuta la causa sufficientemente istruita, in data 19.07.12 il giudice la tratteneva in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali.

#### Motivi della decisione

La domanda è provata e viene accolta, anche se in misura ridotta rispetto alla quantificazione dell'attore.

La responsabilità del sinistro non è contestata.

Il danno materiale, provato con le testimonianze assunte e con la documentazione allegata risulta di E. 3.680,00.=

Il danno alla persona viene determinato in base alle voci di danno accertate dal CTU e sulla scorta dei parametri di legge per soggetto di anni 19 al momento del sinistro:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| * Danno biologico permanente al 1,5% | = E. 1.112,77.= |
| * I.T.P. gg. 5 al 75%                | = 161,85.=      |
| * I.T.P. gg. 20 al 50%               | = 215,80.=      |
| * I.T.P. gg. 40 al 25%               | = 107,90.=      |
| * Danno morale già compreso          |                 |
| *Spese mediche riconosciute dal CTU  | = E. 820,00.=   |
| In totale                            | = E. 2.418,32.= |



0422418279

4

Vengono riconosciute le spese di CTU, E. 480,00.= e di CTP, E. 480,00.= ed, a stralcio, E. 500,00.= per l'attività stragiudiziale di Infortunistica Antoniana di Treviso (Doc. n° 17 attore).

Due parole ancora sull'accertamento strumentale obiettivo del danno biologico.

Se, come nella maggior parte delle lesioni cosiddette *micropermanenti*, non si può accertare il danno in modo strumentale obiettivo, ma un medico comunque lo determina, dopo l'incarico di CTU, ritiene il giudice che, come nel caso di specie, esso vada liquidato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ma vengono contenute, data la sperequazione fra il danno richiesto inizialmente, quello avanzato in sede di conclusioni e quello accertato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Treviso, definitivamente decidendo in causa,

- A) Generali Spa, corrente in Trieste, via Machiavelli n° 4, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nella qualità di gestore del fondo di garanzia per le Vittime della strada e J - - - - - , residente in Paese (TV) - via dei Mille n° 23 - in solido fra di loro a pagare all'attore, come in atti domiciliato e rappresentato, la somma capitale di E. 6.598,32.= oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, comprensivi di rivalutazione monetaria;
- B) li condanna alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per CTP e CTU e quantificate in E. 960,00.= complessivi;
- C) li condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in E. 2.000,00.= oltre IVA e CPA per i motivi suddetti, di cui E. 700,00.= per onorari.



0422418279

5

Condanna infine \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 292 del D.L.vo n° 209/05, a  
risarcire l'impresa designata dall'ISVAP (Generali di Venezia Spa) delle  
somme da questa per Lui anticipate in forza della presente sentenza.  
Treviso, li 11.10.12.

IL GIUDICE DI PACE  
Dr. Maurizio Redegheri

IL CANCELLIERE

Sentenza depositata in Cancelleria il 11 OTT. 2012

Il Cancelliere  
Ugo Storgato

Fatte comunicazioni alle parti il 11 OTT. 2012

Il Cancelliere  
Ugo Storgato